



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 14

COPIA

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 08:30 nella Sala Comunale presso la Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pandolfo Alessandro	Sindaco	Presente
Bevilacqua Alberto	Consigliere	Presente
Cruciatti Moris	Consigliere	Presente
Gallucci Felice	Consigliere	Presente
Sebastianutti Matteo	Consigliere	Assente
Cepparo Gaia	Consigliere	Assente
Pressacco Enrico	Consigliere	Presente
Peres Cinzia	Consigliere	Assente
Picco Alberto	Consigliere	Assente
De Michieli Valdi	Consigliere	Presente
Corrado Barbara	Consigliere	Presente
Picco Ivano	Consigliere	Assente
Pettoello Mauro	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Riotto Lucia.

Si dà atto della presenza dell'Assessore esterno al bilancio Maurizia Da Pozzo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pandolfo Alessandro nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA dal Responsabile dell'Area Ufficio Unico dei Servizi Tributari

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 29.12.2020 con la quale il comune di Flaibano ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 7 del 3.02.2021 con la quale il comune di Flaibano ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

RICHIAMATO l'articolo 30, comma 5, del D. L. 41/2021 che stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 30.09.2020 e in particolare l'articolo 26 che al comma 1 recita: “Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”.

RICHIAMATO l'articolo 6 del D. L. n. 73 del 25.05.2021 con il quale si stabilisce:

- al comma 1 la possibilità per l'anno 2021 di concedere da parte dei comuni una riduzione della TARI in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, utilizzando il fondo previsto e ripartito dal Ministero dell'Interno;

- al comma 3 la possibilità di concedere ulteriori riduzioni della TARI rispetto alla misura fissata nel comma 1 a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 in virtù del quale il comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato precedente comma 659, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso e che lo stesso è stato recepito nel proprio regolamento TARI all'articolo 26;

ACCERTATO che l'Amministrazione Comunale intende sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito per il secondo anno consecutivo a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19, riconoscendo d'ufficio un'agevolazione sotto forma di riduzione del 60% delle tariffe TARI, sia nella quota fissa che in quella variabile, di tutte le utenze non domestiche per il solo anno 2021;

DATO ATTO che le suindicate agevolazioni ammontano a presunti Euro 7.500,00.= e che le stesse sono finanziate per Euro 3.033,00.= mediante fondi vincolati anno 2020 come da certificazione Covid (tabella 1 allegata al decreto Ministero dell'economia e delle finanze n. 59033 del 1° aprile 2021) e per Euro 4.467,00.= mediante fondi D. L. 73/2021;

DATO ATTO che sono ad oggi in corso le verifiche per appurare la natura delle elargizioni/riduzioni di cui trattasi in termini di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di rispetto dei relativi obblighi di comunicazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione ha valore regolamentare per il solo anno 2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:

1. approvare una riduzione del 60% delle tariffe TARI, sia nella quota fissa che in quella variabile, di tutte le utenze non domestiche per il solo anno 2021 e di riconoscerla d'ufficio senza ulteriori adempimenti a carico delle ditte;

2. dare atto che le suindicate agevolazioni ammontano a presunti Euro 7.500,00.= e che le stesse sono finanziate per Euro 3.033,00.= mediante fondi vincolati anno 2020 come da certificazione Covid (tabella 1 allegata al decreto Ministero dell'economia e delle finanze n. 59033 del 1° aprile 2021) e per Euro 4.467,00.= mediante fondi D. L. 73/2021;
3. dare atto che sono ad oggi in corso le verifiche per appurare la natura delle elargizioni/riduzioni di cui trattasi in termini di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato e di rispetto dei relativi obblighi di comunicazione;
4. trasmettere la presente deliberazione all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR);
5. provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011.
6. al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 29 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PATRIZIA MICHELIZZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 29 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ALESSANDRO PANDOLFO

(

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 8 , con voti unanimi, palesi e favorevoli

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa richiamata.

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Il Presidente
F.to Pandolfo Alessandro

Il Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/07/2021 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 19/07/2021.

Flaibano, lì 05/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigina Bisaro

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/07/2021 al 19/07/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Flaibano, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigina Bisaro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

- alla data dell'adozione
 alla data di compiuta pubblicazione